



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA CERTIFICATA TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
CITTADINO (CEC-PAC)**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A small, handwritten signature or mark in black ink, appearing as a simple, stylized letter 'h' or similar character.

Indice

<i>ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</i>	<i>6</i>
<i>ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI</i>	<i>6</i>
<i>ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO</i>	<i>8</i>
<i>ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 7 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO</i>	<i>16</i>
<i>ARTICOLO 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 11 – TEMPISTICHE.....</i>	<i>20</i>
<i>ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO</i>	<i>20</i>
<i>ARTICOLO 13 - CONTROLLI</i>	<i>21</i>
<i>ARTICOLO 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI</i>	<i>22</i>
<i>ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E APPALTO A TERZI</i>	<i>23</i>
<i>ARTICOLO 16 - TRASPARENZA</i>	<i>24</i>
<i>ARTICOLO 17 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO</i>	<i>25</i>
<i>ARTICOLO 18 - PENALI</i>	<i>26</i>
<i>ARTICOLO 19 - CAUZIONE</i>	<i>27</i>
<i>ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	<i>27</i>
<i>ARTICOLO 21 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA</i>	<i>29</i>
<i>ARTICOLO 22 – RECESSO AD NUTUM</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 23 - PASSAGGIO DI GESTIONE</i>	<i>31</i>
<i>ARTICOLO 24 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'UTENZA</i>	<i>31</i>
<i>ARTICOLO 25 – PRIVACY</i>	<i>32</i>



<i>ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE</i>	33
<i>ARTICOLO 27 - ONERI ACCESSORI</i>	33
<i>ARTICOLO 28 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA</i>	33
<i>ARTICOLO 29 – NORME APPLICABILI</i>	33
<i>ARTICOLO 30– CLAUSOLA FINALE</i>	33
<i>ARTICOLO 31– COMUNICAZIONI</i>	34



CONTRATTO

TRA

Il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica, codice fiscale n. 80188230587, con sede in Roma, via Po n. 14, c.a.p. 00198, per il quale interviene il dr. Renzo Turatto, nella qualità di Capo del Dipartimento e come tale abilitato ad impegnare l'Amministrazione stessa (il "DDI")

E

Poste Italiane S.p.A., in qualità di società mandataria del R.T.I Poste italiane S.p.A./Telecom Italia S.p.A./Postecom S.p.A., sede legale in Roma (RM), Viale Europa 190, capitale sociale Euro 1.306.110.000, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 97103880585, P. IVA 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Viale Europa 190, in persona dell'Ing. Dario Cassinelli, in qualità di procuratore speciale a tale atto autorizzato giusta procura speciale n. rep. 45183 del 9 marzo 2010, rilasciata dal Notaio in Roma Dott. Pierluigi Ambrosone, (il "Concessionario"),
(cumulativamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

1. il DDI, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 16bis del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito in legge del 28 gennaio 2009, n. 2, ha indetto - con bando pubblicato sulla G.U.U.E. serie S n. 148 del 5 agosto 2009 e sulla G.U.R.I. n. 94 del 12 agosto 2009 - una gara con procedura ristretta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della concessione di servizi, ai sensi degli artt. 3, comma 12, e 30 dello stesso decreto legislativo, per la gestione del servizio di comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino (CEC-PAC);



2. a seguito dello svolgimento della gara, il R.T.I. Poste Italiane S.p.A./Telecom Italia S.p.A./Postecom S.p.A. ha presentato la migliore offerta;
3. in base alle risultanze della predetta gara, riportate negli appositi verbali ed in particolare nel verbale n. 7 del 25 gennaio 2010, il DDI ha aggiudicato provvisoriamente il Servizio CEC-PAC al R.T.I. Poste Italiane S.p.A./Telecom Italia S.p.A./Postecom S.p.A.;
4. con atto del 12.02.2010 n DIT 0000536, a seguito della presentazione della documentazione richiesta, è stato disposto l'affidamento definitivo al R.T.I. Poste Italiane S.p.A./Telecom Italia S.p.A./Postecom S.p.A. della concessione relativa al servizio CEC-PAC e, per l'effetto, il medesimo Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio oggetto del presente contratto;
5. il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal Capitolato (Allegato 1), dal bando di gara (Allegato 2) e dal disciplinare di gara (Allegato 3), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
6. il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere dotato del personale e degli strumenti idonei e necessari, a garantire lo svolgimento del servizio, con la diligenza *eiusdem homo professionis et condicionis*;
7. il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
8. il DDI, in data 15 febbraio 2010 ha presentato la richiesta di informazioni antimafia nei confronti del R.T.I. ai competenti Uffici Territoriali di Roma e Milano.

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI COME IN
EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE:**



Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, si intendono integralmente richiamati ed hanno valore di patto.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato (Allegato 1), l'offerta tecnica (Allegato 4) e l'offerta economica (Allegato 5) del Concessionario con l'insieme di tutte le dichiarazioni e la documentazione fornite in sede di gara.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni che seguono:

- a. il “Bando” è il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S n. 148 del 5 agosto 2009 e sulla G.U.R.I. n. 94 del 12 agosto 2009;
- b. il “Capitolato” è il capitolato tecnico allegato alla lettera d'invito e che disciplina il funzionamento del Servizio;
- c. le “Caselle CEC-PAC” sono le caselle di posta elettronica certificata aventi le caratteristiche di cui al Capitolato che il Concessionario deve mettere a disposizione dei cittadini e delle PA che ne facciano richiesta;
- d. il “Codice Appalti” è il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- e. il “Concessionario” è il concessionario del servizio di comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino (CEC-PAC);
- f. il “Contratto” è il presente contratto di concessione, compresi i suoi allegati;
- g. il “DDI” è il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica, amministrazione concedente;
- h. il “DPCM” è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata ai cittadini del 6 maggio 2009;
- i. il “Disciplinare” è il disciplinare di gara pubblicato unitamente al Bando e sulla cui base si è svolta la procedura di gara aggiudicata, poi, al Concessionario;
- j. la “Legge 2/09” è la legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante “*Misure urgenti per il sostegno alle famiglie,*



lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale” e ss.mm.ii.;

- k. l’“Offerta” comprende l’Offerta tecnica e l’Offerta economica del Concessionario con l’insieme di tutte le dichiarazioni e la documentazione, fornite in sede di gara;
- l. l’“Offerta Economica” è l’offerta economica presentata in sede di gara dal Concessionario;
- m. l’“Offerta Tecnica” è l’offerta tecnica presentata in sede di gara dal Concessionario;
- n. la o le “PA” comprende tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- o. le “Parti” sono le parti del Contratto;
- p. il “PEF” è il piano economico-finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara e facente parte dell’Offerta economica;
- q. il “Progetto” è il progetto tecnico di dettaglio che il Concessionario deve predisporre ai sensi del Capitolato, come disciplinato dagli artt. 10 e 11 del Contratto
- r. il “RUP” è il responsabile unico del procedimento, designato dal DDI;
- s. il “Servizio” è il servizio oggetto del Contratto, segnatamente il servizio di ogni comunicazione elettronica certificata (CEC) tra PA e cittadino (PAC), anche denominato nel suo complesso servizio CEC-PAC, di cui all’art. 16^{bis} della Legge 2/09 ed al DPCM;
- t. i “SAL” sono gli stati di avanzamento lavori che il Concessionario deve redigere e presentare trimestralmente al DDI, contenenti le informazioni di cui al Capitolato e redatti in conformità con i modelli predisposti dal Concessionario;
- u. gli “SLA” (*Service Level Agreement*) sono i livelli di servizio e le condizioni di erogazione previsti nel Capitolato, a cui il Concessionario deve attenersi, pena l’applicazione di specifiche penali indicate nel Capitolato e nel Contratto.



Articolo 3 - Oggetto del Contratto

1. Oggetto del Contratto è l'affidamento del servizio di comunicazione elettronica certificata (CEC) tra pubblica amministrazione e cittadino (PAC), denominati nel loro complesso Servizio CEC-PAC, di cui all'art. 16*bis* della Legge 2/09 ed al DPCM.
2. Il Servizio è costituito dai servizi di base, ed accessori, per i cittadini e per le PA. I servizi richiesti, così come specificato in modo dettagliato nel Capitolato, che il Concessionario deve realizzare ed erogare per la durata del Contratto a far data dal positivo collaudo finale, sono:
 - a. il servizio base per i cittadini. È composto dall'insieme dei servizi necessari a garantire la creazione di un canale di comunicazione semplice, diretto e sicuro tra cittadino e PA. Tutti i servizi di base sono gratuiti per il cittadino. Alcuni di essi sono opzionali e sono attivati solo su esplicita richiesta da parte del cittadino;
 - b. i servizi accessori. Sono servizi diversi da quelli definiti al paragrafo 2.a del presente articolo e sono messi a disposizione del cittadino, per migliorare la gestione delle comunicazioni tra cittadino e PA nell'ambito del Servizio. Il cittadino può scegliere se attivarli, o meno. I servizi accessori sono a titolo oneroso per il cittadino;
 - c. i servizi alla PA. Questi servizi riguardano sia la fornitura di Caselle CEC-PAC, sia gli strumenti per l'utilizzo e la gestione da parte della PA del servizio di comunicazione elettronica con i cittadini e gli strumenti per rendere consultabili alle PA gli indirizzi CEC-PAC dei cittadini.
3. In particolare, le componenti del Servizio si articolano come segue, fermi restando i requisiti minimi specificati nel Capitolato e migliorati nell'Offerta:
 - a. i servizi di base sono:
 - i. la Casella CEC-PAC, con dimensione minima di 250MB, per ogni cittadino maggiorenne che ne faccia richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra PA e cittadino, e viceversa. È previsto che, su richiesta del DDI, il servizio sia in grado di prevedere la funzionalità aggiuntiva della ricevuta di presa visione da parte dell'utente;
 - ii. il servizio di notifica tramite posta elettronica tradizionale



- dell'avvenuta ricezione di un messaggio sulla Casella CEC-PAC;
- iii. il fascicolo elettronico personale del cittadino, uno spazio per la memorizzazione dei documenti scambiati con capacità minima di memorizzazione di 500 MB;
 - iv. la messa a disposizione del cittadino di un indirizzario delle PA provviste di posta elettronica certificata;
- b. i servizi accessori sono:
- i. i servizi di firma digitale;
 - ii. i servizi di notifica multicanale, cioè di segnalazione, attraverso SMS, IVR e posta cartacea, degli eventi collegati alla Casella CEC-PAC;
 - iii. il calendario degli eventi, con indicazione delle principali scadenze d'interesse;
 - iv. il servizio avanzato di fascicolo elettronico personale del cittadino, con uno spazio minimo di memorizzazione pari a 1 GB;
 - v. gli altri servizi accessori per il cittadino, proposti dal Concessionario nell'Offerta, segnatamente:
 - Servizio di comunicazione fax verso CEC-PAC
 - Servizio di firma digitale remota
 - Libretto Sanitario Elettronico
 - CEC-ROL, CEC-TOL, CEC-LOL
 - Stampa CEC-PAC per inoltro cartaceo a terzi
 - Attestazione digitale pagamenti
 - Pagamento Ticket Sanitari
 - CEC-Private Folder
-
- Piattaforma Servizi eGov per cittadini
 - Lettore di smart card
 - Borsellino Cec-pac: estensione servizio
 - CEC - Vocal Mail
- c. i servizi per le PA sono:
- i. la fornitura di Caselle CEC-PAC per le PA richiedenti;
 - ii. l'elenco degli indirizzi dei cittadini che hanno aderito al Servizio

CEC-PAC;

- iii. il registro delle operazioni, cioè l'archivio informatico delle operazioni concernenti le trasmissioni effettuate mediante il Servizio;
- iv. altri servizi accessori per le PA, proposti dal Concessionario nell'Offerta, segnatamente:

- CEC-PA Front Office
- CEC-PA Folder
- Gestione modulistica elettronica
- Servizio Mail Room – Piattaforma di Gestione Elettronica Documentale
- Servizio di marcatura elettronica del documento

4. L'erogazione dei servizi avviene attraverso le infrastrutture messe a disposizione dal Concessionario e finalizzate alla richiesta, l'attivazione, la cancellazione, l'utilizzo ed il supporto all'utilizzo del Servizio. Le infrastrutture sono:

- a. il Portale *WEB*, accessibile e fruibile da dispositivi mobili, quali PDA e *smart phone*;
- b. il *Call Center*, accessibile per telefonia fissa attraverso un numero verde, e per telefonia mobile attraverso numerazione a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore;
- c. la Rete degli sportelli fisici, che sono in grado di assicurare un punto di accesso in almeno l'80% dei comuni italiani con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, con orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, 9.00-13.00.

Tutte le infrastrutture devono risultare pienamente conformi alle prescrizioni tecniche sancite nel Capitolato ed efficienti, durante l'intera vigenza del Contratto, stante la facoltà del DDI di comminare penali ai sensi dell'art. 18 del Contratto.

5. Il Concessionario deve, inoltre, garantire costantemente:
- a. l'interoperabilità del Servizio con i servizi erogati nei domini di PEC conformi al DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
 - b. l'integrità del Servizio e delle comunicazioni mediante meccanismi crittografici basati su cifratura asimmetrica;
 - c. la tracciabilità delle comunicazioni tra cittadino e PA;



- d. l'accessibilità del Servizio nel rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 - e. adeguate misure per la tutela della *privacy* e riservatezza delle comunicazioni, mantenendo traccia delle operazioni svolte su un apposito *log* dei messaggi per 30 (trenta) mesi;
 - f. la sicurezza del sistema, ivi inclusa la protezione da virus e la continuità operativa del Servizio, nonché la realizzazione di un sito di *back up* con le stesse caratteristiche di sicurezza e prestazionali del sito primario di erogazione dei servizi, distante da quello primario non meno di 30 (trenta) chilometri;
 - g. la disponibilità e gestione dell'infrastruttura - *hardware* e *software* - sulla quale saranno implementati gli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio, in un ambiente fisico idoneo, nonché i servizi gestionali continuativi e la manutenzione degli applicativi;
 - h. la possibilità di attivare gratuitamente le Caselle CEC-PAC alle PA che ne facciano richiesta per i propri dipendenti;
 - i. la disponibilità al DigitPA del *database* unico contenente tutti gli indirizzi di CEC-PAC delle PA che aderiscono al Servizio, integrato con gli indirizzi PEC delle PA.
6. Le modalità minime di svolgimento del Servizio sono esposte dettagliatamente nel Capitolato, che qui s'intende integralmente trascritto. L'Offerta rappresenta il livello di gestione del Servizio che il Concessionario si impegna effettivamente ad adempiere.
7. Qualora, a causa dell'evoluzione tecnologica, si rendano disponibili modalità di gestione, o erogazione, del Servizio nuove, o più efficienti, il Concessionario dovrà effettuare un'apposita segnalazione al DDI, ai sensi dell'art. 31 del Contratto, sottoponendo allo stesso una relazione tecnica che illustri i vantaggi dell'adottare tali nuove modalità nell'ambito del Servizio ed una proposta di modifica nell'erogazione del Servizio che ne faccia uso, per ottenerne l'autorizzazione. In mancanza di espressa pronuncia da parte del DDI entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'autorizzazione s'intende approvata. Resta inteso che in alcun modo le nuove modalità od i nuovi servizi possono dare origine ad una variazione in aumento del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 6, paragrafo 1, del Contratto.
8. Il Concessionario si obbliga a recepire le innovazioni tecnologiche, suggerite dal



DDI, in corso di esecuzione del Contratto.

Articolo 4 - Durata del contratto

1. Il Contratto ha validità di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipula dello stesso, ferma la facoltà di recesso anticipato ove ricorrano i presupposti ai sensi di legge e degli artt. 20-22 del Contratto.
2. Il DDI ha la facoltà – a proprio insindacabile giudizio – di prorogare il Contratto per ulteriori 4 (quattro) anni.
3. Il DDI comunicherà la propria volontà di avvalersi della proroga, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Servizio con provvedimento scritto, a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 5 – Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio è individuato nella persona di Giorgio Zappa, nominato dal Concessionario quale referente responsabile nei confronti del DDI per l'esecuzione del Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui il DDI, nella persona del proprio Responsabile del Procedimento (il "RUP"), farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile del Servizio, il Concessionario dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente, all'uopo incaricato, dando immediata comunicazione del nominativo al DDI, che esprimerà il proprio gradimento.
3. Il Responsabile del Servizio è anche responsabile del Piano della Qualità.
4. Il Responsabile del Servizio deve interagire con il RUP per tutta la durata del Contratto.

Articolo 6 – Condizioni economiche e modalità di fatturazione

1. Il corrispettivo contrattuale complessivo - fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Contratto -, è stabilito, nell'ambito dell'ammontare massimo non superabile di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) posto a base di gara, secondo i rispettivi ribassi risultanti dall'Offerta. In particolare, detto corrispettivo complessivo è costituito, per la parte relativa all'avvio del servizio di base, da euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), mentre, per la parte variabile in funzione del



numero di caselle cec-pac effettivamente attivate, e nel limite massimo dei rimanenti euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), dal ribasso del 78% (settantotto per cento) per ciascuna rispettivamente delle tre fasce di numerosità delle caselle attivate, così come risulta dall'Offerta.

2. Al superamento del primo collaudo, certificato dal verbale di "positivo collaudo", come disciplinato nel Capitolato, è riconosciuto al Concessionario un prezzo equivalente alla metà del corrispettivo per l'avvio del servizio di base per il cittadino, pari a € Duemilionicinquecentomila (2.500.000/00), così come risulta dall'Offerta.
3. Al superamento del collaudo finale, certificato dal verbale di "positivo collaudo finale", come disciplinato nel Capitolato, è erogato al Concessionario un prezzo equivalente al corrispettivo residuo per l'avvio del servizio di base per il cittadino, dovuto per il completamento del sistema nel suo complesso, così come risultante dall'Offerta, pari a € Duemilionicinquecentomila (2.500.000/00).
4. In fase di gestione del Servizio, al Concessionario sono dovuti solo i corrispettivi in funzione del numero di CEC-PAC effettivamente attive, al netto del corrispettivo già erogato a seguito dei collaudi. Tali importi sono erogati secondo il meccanismo premiale indicato nel Capitolato, che s'intende qui integralmente trascritto.
5. Ai fini del pagamento, il Concessionario deve presentare al DDI appositi SAL, con cadenza trimestrale, come previsto nel Capitolato, con l'indicazione del numero di Caselle CEC-PAC attive, corredati dalla opportuna documentazione atta ad attestare l'effettiva attivazione ed il mancato recesso o risoluzione da parte dell'utente.
6. Il DDI erogherà, con cadenza trimestrale, il contributo stabilito dietro presentazione di regolare fattura, sulla base dei SAL presentati dal Concessionario, accertati ed approvati dal DDI, decurtati delle penali eventualmente applicate ai sensi dell'art. 18 del Contratto.
7. Le fatture presentate dal Concessionario dovranno contenere il riferimento al Contratto e dovranno essere intestate e spedite al DDI, presso l'indirizzo indicato all'art. 31 del Contratto.
8. La liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico su un conto corrente, intestato al Concessionario, che verrà da quest'ultimo comunicato al DDI.
9. Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al DDI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, il Concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine



ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Concessionario potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del Contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dal DDI ai sensi dell'art. 20, comma 6, del Contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno subito.
11. Eventuali discrasie tra i SAL presentati dal Concessionario e le verifiche effettuate dal DDI, ai sensi dell'art. 13 del Contratto, saranno oggetto di conguaglio con cadenza semestrale.
12. I servizi accessori saranno erogati dal Concessionario, ove richiesti dai singoli utenti, alle seguenti condizioni, esposte nell'Offerta Economica, ossia:
 - a. servizio di firma digitale (*una tantum*) 19 Euro, IVA esclusa;
 - b. servizio di notifica via SMS (singolo invio) 0,12 Euro, IVA esclusa;
 - c. servizio di notifica via IVR (singolo invio) 0,061 Euro, IVA esclusa;
 - d. servizio di notifica postale (singolo invio) 0,6 Euro, IVA esclusa;
 - e. servizio di calendario degli eventi (canone annuo) 2,4 Euro, IVA esclusa;
 - f. servizio di fascicolo elettronico avanzato (canone annuo) 1 Euro, IVA esclusa;
 - g. per ciò che riguarda i servizi aggiuntivi si veda quanto esplicitato in Offerta Tecnica.
13. Il Concessionario si impegna a dare prova al DDI dell'osservanza delle tariffe esposte al paragrafo precedente ogni qualvolta il DDI intenda procedere a controlli in merito, espletati in base alle procedure sancite all'art. 13 del Contratto.
14. Il Concessionario, in pendenza del Contratto, non potrà in alcun modo ed in alcuna forma, manifesta o simulata, dare corso a sistemi di sfruttamento economico del Servizio, compresi i servizi accessori di cui sopra, che non siano stati preventivamente vagliati ed autorizzati, con provvedimento scritto, da DDI, diversamente quest'ultima potrà risolvere di diritto il contratto, riservandosi sin d'ora il risarcimento del maggior danno.



Articolo 7 – Piano economico finanziario

1. Le Parti convengono che i presupposti e le condizioni di base in base ai quali è stato valutato l'equilibrio economico- finanziario del progetto e della connessa gestione sono contenuti nel PEF presentato dal Concessionario in sede di gara, e facente parte dell'Offerta Economica, allegato al Contratto (Allegato 6).
2. Le variazioni eventualmente determinate e/o causate da DDI a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del Servizio, ritardi nel rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero il verificarsi di situazioni imprevedibili relative al Servizio stesso, dovute a causa di forza maggiore, qualora determinino una modifica del piano economico-finanziario, comportano la sua revisione, da attuarsi mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di gestione. Tali variazioni dovranno essere apportate per iscritto con apposito atto aggiuntivo al contratto.

I rapporti giuridici e le obbligazioni passive sorti in relazione alla realizzazione e gestione del servizio tra il Concessionario ed eventuali suoi fornitori non potranno essere trasferiti al DDI, neppure allo scadere del contratto.

Articolo 8 - Organizzazione del Servizio

1. L'erogazione del Servizio avviene attraverso le infrastrutture messe a disposizione dal Concessionario e finalizzate alla richiesta, l'attivazione, la cancellazione, l'utilizzo e il supporto nei diversi servizi forniti ai cittadini.
2. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti le infrastrutture relative a:
 - a. il Portale *WEB*,
 - b. il *Call Center* per il servizio di *help desk*;
 - c. la Rete degli sportelli fisici.

Il Concessionario per l'espletamento del Servizio si avvale degli sportelli di cui ha dimostrato la piena disponibilità in sede di gara. In particolare, il Concessionario garantirà l'attivazione del servizio in ottemperanza al Capitolato e come migliorato dall'Offerta Tecnica.



3. In ogni caso, i meccanismi di accesso al servizio di base ed ai servizi accessori da parte dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni, le modalità di recesso, il funzionamento del Portale *WEB*, del *Call Center* e della Rete degli sportelli fisici, nonché tutte le altre modalità di espletamento del Servizio sono quelli descritti nel Capitolato – che qui s'intendono integralmente trascritti –, così come espressamente migliorati e modulati nell'Offerta Tecnica.

Articolo 9 - Obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve svolgere il Servizio in piena conformità con quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato, nell'Offerta, nel Bando e nel Disciplinare, restando inteso che le norme e prescrizioni previste nel Contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state esaminate e consapevolmente accettate dal Concessionario poiché riconosciute idonee al raggiungimento del pieno adempimento dell'oggetto del Contratto.
2. In particolare, il Concessionario deve:
 - a. assicurare l'interoperabilità con i gestori di posta elettronica certificata;
 - b. fornire in maniera veritiera e, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al cittadino tutte le informazioni ai fini dell'attivazione del Servizio;
 - c. gestire in maniera sicura ed a norma della vigente normativa, le credenziali per l'accesso alla Casella CEC-PAC del cittadino.
3. Il Concessionario è direttamente responsabile, verso il DDI ed i cittadini utenti del Servizio, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'espletamento delle attività previste dal D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale -, dal DPR 68/2005 - Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 -, dal DM 02.11.2005 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata -, dal DPCM e successive loro modifiche ed integrazioni.
4. Oltre ai controlli previsti dall'art. 13 del Contratto, il Concessionario dovrà, altresì, sottoporsi alle procedure di monitoraggio previste dal D. Lgs. 39/1993, come specificate nella circolare AIPA 28 dicembre 2001, n. 38.
5. Il Concessionario è responsabile e diretto referente del contratto di servizio stipulato con il cittadino per l'attivazione della Casella CEC-PAC e della registrazione, conservazione



e legittima elaborazione dei dati comunicati dal cittadino, di cui garantisce, inoltre, la correttezza e la completezza.

6. Il Concessionario deve gestire il Servizio secondo criteri etici, correttezza, trasparenza e buona fede. Qualsiasi sfruttamento economico dello stesso, inclusi i servizi accessori ai cittadini, deve essere espressamente autorizzato, per iscritto, *ex ante*, dal DDI, in base alle prescrizioni dell'art. 31 del Contratto.
7. Sono a carico del Concessionario, intendendosi compresi e compensati con il corrispettivo del Contratto, seppur non espressamente menzionati nello stesso, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti, occorrenti all'integrale e diligente espletamento dell'oggetto contrattuale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
8. Il Concessionario è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dagli allegati, atti e documenti ivi richiamati, ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione, ivi comprese, in particolare, le norme tecniche e le prescrizioni delle Autorità competenti per garantire la sicurezza dei sistemi informativi, la riservatezza dei dati contenuti in tali sistemi ed ogni altro atto connesso allo svolgimento del servizio.
9. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del Contratto con le modalità e nei termini stabiliti dalle specifiche contenute nel Capitolato, come migliorate nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto degli SLA di cui al Capitolato, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del Contratto.
10. Il Concessionario deve assicurare, alla cessazione, anche anticipata, del Contratto, tutte le attività opportune e necessarie per consentire al DDI, ovvero ai terzi aventi causa o indicati dal medesimo, di subentrare nella conduzione del Servizio, in maniera efficiente, ossia senza che il Servizio subisca alcuna interruzione, né che gli utenti patiscano alcun disagio o non possano usufruire dello stesso livello di servizio prescritto nel Capitolato, come migliorato nell'Offerta Tecnica. In caso contrario, il DDI si rivarrà sul Concessionario per l'eventuale risarcimento dei danni.



11. Alla cessazione del Contratto, anche anticipata, il Concessionario deve garantire che tutte le infrastrutture *hardware* e *software* - come indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica -, segnatamente il Portale *WEB* e tutti i sistemi e le infrastrutture necessari al suo funzionamento - ad esclusione della Rete degli sportelli fisici e del personale e attrezzature adibiti al *Call Center* - entrino nella materiale disponibilità del DDI, in condizioni di piena funzionalità, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. Della consegna sarà redatto, a cura del DDI, apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario.
12. Il Concessionario dichiara che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od eccettuato, comunque derivanti dall'osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni oggetto del Contratto, nonché dalle disposizioni e prescrizioni emanate dalle Autorità competenti, si intendono compresi e compensati dal corrispettivo del Contratto e sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il Concessionario non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti od indennizzi nei confronti del DDI, impegnandosi espressamente a mallevare e tenere indenne quest'ultimo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.
13. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DDI, nonché a dare immediata comunicazione al DDI, in base alle modalità prescritte dall'art. 31 del Contratto, di ogni circostanza che abbia influenza, anche minima, sull'esecuzione del Contratto.
14. In particolare, il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione al DDI, ai sensi dell'art. 31 del Contratto, di ogni eventuale esigenza di avvicendamento delle risorse impegnate nella redazione ed attuazione del piano di comunicazione. Tale avvicendamento potrà avvenire, solo nei confronti di risorse che possiedano requisiti di professionalità equivalenti a quelli valutati in sede di gara, previa espressa autorizzazione da parte del DDI, che dovrà pronunciarsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. In mancanza di una espressa pronuncia in tal senso, l'avvicendamento si intende autorizzato.

Articolo 10 – Documentazione da produrre da parte del Concessionario

1. Il Concessionario deve predisporre la documentazione che segue, entro i termini e con le modalità stabiliti nel Capitolato, che qui s'intendono integralmente trascritti, come migliorati dall'Offerta Tecnica:
 - a. il Progetto;
 - b. il piano di collaudo;
 - c. il piano della qualità;
 - d. il piano della sicurezza;
 - e. il piano di migrazione;
 - f. il piano della comunicazione;
 - g. il modello SAL e modello di reportistica;
 - h. l'informativa di adesione al Servizio CEC-PAC;
 - i. gli schemi di contratto di adesione al Servizio per il cittadino e per le PA;
 - j. il cronoprogramma.
2. Tale documentazione deve essere sottoposta all'approvazione del DDI, che si riserva la facoltà di conformarne il contenuto richiesto alle proprie esigenze, in contraddittorio con il Concessionario e nei limiti dei principi giuridici vigenti. Le eventuali modifiche richieste dal DDI, ed accettate dal Concessionario, non devono modificare le valutazioni esposte nel PEF, salvo ove siano modificate le condizioni indicate all'art. 7, comma 2, del Contratto. La predisposizione dei verbali previsti per l'approvazione dei documenti sopra indicati è a carico del Concessionario.
3. Entro 10 (dieci) giorni, dalla consegna, il DDI provvederà ad approvare tali documenti, ovvero, a comunicare i motivi della mancata approvazione e le relative parti degli stessi che dovranno essere tempestivamente modificate e revisionate dal Concessionario.
4. Qualora il DDI non concordi sulle previsioni e/o sui termini indicati nei predetti documenti, ovvero non concordi sui contenuti degli stessi ed i loro aggiornamenti, ovvero sorga la necessità di introdurre degli aggiustamenti in fase di esecuzione del Contratto, comunicherà al Concessionario i motivi di dissenso ed ogni altro elemento da valutare ai fini della modifica del documento di cui trattasi, nonché il termine entro il quale dovrà essere consegnato il documento modificato al fine di essere approvato in base alle modalità stabilite all'art. 31 del Contratto.



5. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo sulla valutazione e sul contenuto dei documenti suddetti, il DDI ha facoltà di disporre l'attuazione nei confronti del Concessionario, restando obbligato il Concessionario a procedervi, entro il termine assegnato dal DDI, senza possibilità di opporre eccezioni, riserve o sospendere l'esecuzione delle prestazioni.
6. Il Concessionario ha facoltà di proporre modifiche non sostanziali alla documentazione esposta al paragrafo 1 del presente articolo del Contratto. Queste modifiche devono essere espressamente autorizzate, per iscritto ed anticipatamente, dal DDI, in base alle prescrizioni dell'art. 31 del Contratto.

Articolo 11 – Tempistiche

1. Le attività oggetto del Contratto devono essere svolte nel rispetto del cronoprogramma di cui al Capitolato, come migliorato nell'Offerta Tecnica.
2. Nel rispetto della predetta tempistica, il Concessionario provvede a pianificare le attività, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato, come migliorato nell'Offerta Tecnica, formalizzando tale pianificazione nel Progetto da redigere e consegnare, entro i termini e con le modalità di cui all'art. 10 del Contratto.
3. Le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto devono essere rendicontate in appositi documenti, secondo le modalità, i valori di soglia e le tempistiche di rilevazione di cui al Capitolato, e quali risultanti dai modelli di reportistica predisposti dal Concessionario ai sensi dell'art. 10 del Contratto e approvati dal DDI.
4. Il DDI si riserva la facoltà di comunicare al Concessionario le proprie valutazioni, nonché i propri rilievi, in merito ai resoconti di cui ai commi precedenti, in base alle modalità stabilite all'art. 31 del Contratto.

Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga a:
 - a. ottemperare a tutti gli obblighi verso tutto il personale impiegato nel Servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a



- proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - c. continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto, in ogni caso, salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
- 2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
 - 3. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il DDI – previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze ad esso denunciate dalle Autorità competenti – si riserva di effettuare, sulle somme da versare al medesimo Concessionario, o a valersi sulla cauzione, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo di cui all'art. 6, comma 1 del Contratto. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che il Concessionario si sia posto in regola.

Articolo 13 - Controlli

- 1. Il DDI si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, che il Servizio sia prestato conformemente alle caratteristiche previste dal Capitolato e migliorate nell'Offerta Tecnica.
- 2. Il Concessionario dovrà prestarsi a visite e rilievi che gli incaricati designati dal DDI compiano per l'esercizio dei controlli.
- 3. In particolare, il DDI effettuerà, con cadenza semestrale, una verifica sulle Caselle

CEC-PAC attive e funzionanti, ai fini dell'eventuale conguaglio di cui all'art. 6 del Contratto.

4. L'esecuzione del Contratto sarà oggetto di costante monitoraggio da parte DDI. In particolare, sarà istituito un Comitato di monitoraggio, composto da 4 (quattro) membri scelti dal DDI. Il Comitato di monitoraggio realizzerà un controllo approfondito delle prestazioni del Concessionario a cadenze regolari di 3 (tre) mesi, tramite esame dei SAL prodotti e verifiche a campione. Il Comitato verificherà, altresì, il rispetto dell'etica e della buona fede da parte del Concessionario.
5. Il Comitato di monitoraggio riferirà al DDI ogni 3 (tre) mesi e segnalerà – anche a cadenze più ravvicinate – la sussistenza di eventuali carenze o violazioni del Contratto o dei livelli e della qualità del Servizio da parte del Concessionario.

Articolo 14 - Obblighi assicurativi

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla prestazione del Servizio e risponde direttamente dei danni o pregiudizi, di qualsiasi natura, che dovessero subire gli utenti del Servizio, il personale impiegato, terzi o cose di terzi, beni immobili e mobili del DDI, nel corso dell'intero svolgimento dell'attività oggetto del Contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
2. il Concessionario si impegna a stipulare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, idonee e specifiche polizze assicurative, comprendenti anche i danni di natura patrimoniale che possano essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività professionali previste nel Contratto, per la copertura dei seguenti rischi:
 - a. Polizza di responsabilità civile:
 - Responsabilità Civile verso Terzi RCT, con massimale pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per sinistro;
 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro RCO, massimale pari a euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) per sinistro.
3. La documentazione comprovante le coperture assicurative dovrà essere consegnata al DDI entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente



Contratto. La copertura delle polizze suddette resta espressamente vincolata, per tutta la durata del Servizio, incluse eventuali proroghe, al DDI.

4. Resta inteso che l'esistenza, validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per il DDI e che, sia con riferimento a quanto previsto al precedente comma 3 sia qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, nel corso della durata del Contratto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, lo stesso potrà essere risolto di diritto dal DDI ai sensi dell'art. 20, comma 6, del Contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno subito.
5. Resta, inoltre, stabilito che il Concessionario è responsabile in proprio di tutto quanto le assicurazioni presentate - ancorché accettate dal DDI - non dovessero, al momento del sinistro, garantire (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta, iniziale ovvero sopravvenuta, inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
6. Il DDI si riserva, in ogni caso, la possibilità di esprimere, in qualsiasi momento, il proprio gradimento sulle coperture assicurative prodotte, e di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, modifiche e/o integrazioni.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e appalto a terzi

1. La cessione del Contratto e/o l'appalto a terzi del Servizio, anche solo in parte, con il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, sono espressamente vietati. La violazione del presente divieto comporta la nullità del relativo atto di cessione e/o di appalto.
2. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario si obbliga a far sì che l'impresa subentrante produca, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, dall'avvenuta modifica, la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti



richiesti per l'esecuzione del Contratto, che il DDI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del DPR 445/2000. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 116 del Codice Appalti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, il DDI avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello stesso, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno subito.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Concessionario, espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, il DDI avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello stesso, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente



incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno subito.

Articolo 17 - Interruzione del servizio

1. In caso di circostanze od eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del Servizio, il Concessionario dovrà darne avviso al DDI con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore con indicazione della causa di sospensione del Servizio e delle misure che il Concessionario intende adottare per garantire, in ogni caso, la continuazione del Servizio stesso.
2. Le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate al DDI entro un giorno lavorativo dal verificarsi dell'evento, unitamente ad idonea documentazione comprovante la causa e la natura stessa dell'evento interruttivo.
3. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo e della prevedibilità del Concessionario, che lo stesso non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
4. In caso di sospensione del Servizio per causa di forza maggiore o fatto attribuibile al DDI, il Concessionario può sottoporre alla valutazione del DDI una richiesta di proroga motivata della durata del Contratto pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza.
5. Il Concessionario non potrà sospendere il Servizio eccependo irregolarità di controprestazione. In caso di inosservanza a tale divieto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il DDI avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 20, comma 6 dello stesso, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni maggior danno subito.



Articolo 18 - Penali

1. In caso di mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi e degli SLA previsti nel Capitolato, che qui s'intendono integralmente trascritti, il DDI applicherà nei confronti del Concessionario le penali previste dal Capitolato.
2. L'osservanza degli SLA è monitorata durante tutto il periodo di validità della parte del Servizio a cui si riferiscono e alle finestre temporali di erogazione definite per ciascuna di esse.
3. Le inadempienze possono riferirsi al mancato svolgimento delle attività, al ritardo nella loro esecuzione o al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità richiesti dal DDI nell'ambito delle generali attività di monitoraggio dell'intero progetto.
4. Per mancato svolgimento delle attività, o ritardo nella loro esecuzione, si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni, o proroghe, accordate dal DDI ed esclusivamente imputabili al Concessionario o da esso provocate.
5. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate che possano dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestate dal DDI al Concessionario tramite comunicazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 31 del Contratto.
6. In tal caso, il Concessionario deve comunicare le proprie deduzioni, come stabilito nell'art. 31 del Contratto, al DDI nel termine massimo di 10 (dieci) giorni, dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio del DDI, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, il DDI potrà applicare al Concessionario le penali previste, a decorrere dall'inizio del mancato adempimento.
7. Qualora l'ammontare delle penali accumulate dal Concessionario, per ritardi o per altri inadempimenti dovuti all'esecuzione difforme, anche solo parziale, dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Contratto, nonché nell'Offerta, sia maggiore del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo indicato all'art. 6, paragrafo 1, del Contratto, il DDI avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del Contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
8. Recupero delle spese, risarcimento danni e applicazione delle penalità



saranno effettuate dal DDI verso il Concessionario: mediante;

- a) richiesta diretta, in difetto;
- b) detrazione dell'importo corrispondente, dal primo pagamento utile che DDI dovrà effettuare a favore del Concessionario;
- c) detrazione dell'importo corrispondente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita, entro 8 (otto) giorni a pena di risoluzione del Contratto, nel suo valore originario.

Articolo 19 - Cauzione

1. Il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del Codice Appalti, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale complessivo indicato all'art. 6, paragrafo 1 del Contratto, pari a € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila./00), mediante fideiussione bancaria n. 150128264, della Banca Popolare di Milano che prevede espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del DDI.
2. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed è svincolata con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Appalti.
3. Al momento dell'emissione del certificato di collaudo finale, il Concessionario dovrà prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato, o inesatto, adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio – quale risultante dal PEF allegato – e con le modalità di cui all'articolo 113 del Codice Appalti.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'articolo 18 del Contratto, il DDI contesterà al Concessionario le irregolarità e le inadempienze, parziali o totali,



riscontrate, per iscritto, invitando il Concessionario a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla contestazione. .

2. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, il DDI procederà ad inviare un ulteriore invito al Concessionario a fornire il Servizio secondo gli *standard* previsti, con la concessione di un termine non inferiore ad ulteriori 10 (dieci) giorni.
3. In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, previa contestazione da parte di DDI del mancato adeguamento da parte del Concessionario, da comunicarsi ai sensi dell'art. 31 del Contratto, il DDI provvederà a fissare un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per l'adempimento, scaduto il quale senza che il Concessionario abbia provveduto, il DDI procederà ad una diffida formale ad adempiere *ex art.* 1454 del codice civile, comunicata per iscritto, ai sensi dell'art. 31 del Contratto, al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento di 20 (venti) giorni.
4. Il DDI potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il Concessionario persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal Contatto, dal Capitolato e dall'Offerta.
5. In tal caso, il DDI potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al Servizio, a spese del Concessionario, incamerando quale penale la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il DDI può procedere alla risoluzione immediata, previa semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto, del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a. reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale del DDI;
 - b. sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del Servizio;
 - c. manifesta inadempienza, comprovata inadeguatezza delle



infrastrutture, dell'organizzazione del lavoro, del Servizio o di qualsiasi intervento previsto;

d. in tutti gli altri casi di risoluzione espressa previsti dal Contratto.

7. Alternativamente, è consentita la sostituzione del Concessionario su iniziativa di un istituto di credito o gruppo creditizio vigilato dalla Banca d'Italia o analoga istituzione europea, a condizione che:

- a. l'istituto sia stato espressamente munito di tale potere dal Concessionario nell'Offerta,
- b. il concessionario subentrante possieda i requisiti soggettivi minimi previsti dal Bando e dalla lettera d'invito;
- c. l'istituto che intenda esercitare tale potere manlevi il DDI da qualsiasi pretesa economica, di qualunque natura essa sia, presente e futura da parte del Concessionario sostituendo;
- d. sia data preventiva comunicazione mediante raccomandata A/R inoltrata al DDI ai sensi dell'art. 31 del Contratto con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.

Articolo 21 – Recesso per giusta causa

1. Oltre quando previsto dall'articolo 20 del Contratto, il DDI ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da comunicarsi al Concessionario ai sensi dell'art. 31 del Contratto.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Concessionario;



- b. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato, o il direttore generale, o il responsabile tecnico del Concessionario sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c. ogni altra fattispecie e circostanza che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
- 3. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno né al DDI, né agli utenti del Servizio.
 - 4. In caso di recesso del DDI, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, previa verifica da parte del DDI, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 22 – Recesso ad nutum

- 1. Oltre quando previsto dagli articoli 20 e 21 del Contratto, il DDI ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Concessionario, in base alle previsioni dell'art. 31 del Contratto.
- 2. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno né al DDI, né agli utenti del Servizio.
- 3. In tal caso, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, previa verifica e rilascio del verbale di approvazione delle stesse, da parte del Comitato di vigilanza o altro personale incaricato dal DDI, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni



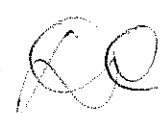
ulteriore compenso, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 23 - Passaggio di gestione

1. Al termine del Contratto, o qualora lo stesso fosse risolto anticipatamente, compresi i casi in cui il Servizio sia stato assegnato ad altro operatore economico diverso dal Concessionario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria, per il tempo occorrente come verrà definito nel piano di migrazione, affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga senza interruzioni e con il minor disagio possibile per gli utenti del Servizio e per il DDI.

Articolo 24 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali dell'utenza

1. Il Concessionario prende atto che l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, il Concessionario ha l'obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza in esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad adottare ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che sono di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Concessionario



- sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali, eccezione fatta per l'ipotesi in cui la divulgazione di tali informazioni possa recare danni al DDI.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il DDI ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello stesso, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R - inviata ai sensi dell'art. 31 del Contratto -, con conseguente incameramento della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito..
 7. Il Concessionario potrà citare gli elementi essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti e, comunque, previa autorizzazione del DDI, da prestare in base alle procedure stabilite all'art. 31 del Contratto.

Articolo 25 – Privacy

1. Per le attività di esecuzione del Contratto, il DDI riveste la posizione di titolare del trattamento dei dati, *ex art. 4, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 196/03*, mentre il Concessionario si impegna ad assumere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati, *ex art. 29 del medesimo decreto*.
2. Il DDI, nella sua qualità di titolare del trattamento si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 196/03 nei confronti del Garante della *Privacy* e degli interessati.
3. Il Concessionario, in veste di responsabile esterno del trattamento, garantisce sin d'ora, sotto la propria diretta responsabilità, al DDI, di predisporre, in tempo utile, tutte le misure di sicurezza previste dal Tit. V, Cap. I e II del D.Lgs. 196/03, in considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento.
4. Il Concessionario, nella sua qualità di responsabile esterno del trattamento, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del Contratto e comunicherà al titolare e/o ai titolari del trattamento dei dati – nelle forme stabilite dall'art. 31 del Contratto – qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati, e comunica prima dell'attivazione del servizio il nominativo del responsabile del trattamento dei dati
5. Il Concessionario si impegna a trattare i dati in osservanza del D.Lgs. 196/03.



6. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al DDI ogni violazione in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03, che si dovesse verificare nello svolgimento del Servizio ed anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale.

Articolo 26 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 27 - Oneri accessori

1. Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al Contratto sono a carico del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Articolo 28 - Adempimenti antimafia

1. La stipula del Contratto è eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalla leggi 575/1965, 55/1990, 47/1994, D.Lgs. 490/1994, DPR252/1998 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 29 – Norme applicabili

1. La concessione del Servizio, oltre che dalle clausole del Contratto, è disciplinata, in ordine di priorità, da tutte le disposizioni citate nel Capitolato, negli altri atti di gara allegati e nell'Offerta.
2. In particolare, per quanto non regolato dalle disposizioni del Contratto, si applicano le vigenti norme in materia di contratti, segnatamente il codice civile.

Articolo 30– Clausola finale

1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti,



che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Il Contratto non può essere modificato. Ove le Parti decidessero diversamente, le modifiche possono essere provate solo mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del DDI non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che lo stesso si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Il Contratto regola tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Esso non sarà sostituito, o superato, da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 31– Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste nel Contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax, seguito da raccomandata A/R, ai seguenti indirizzi:

Concessionario

Viale Europa n. 190, Città Roma

Att.: dr. Giorgio Zappa

Fax: 06/59586995

DDI

Via Po 14, 00198 Roma

Att.: dr.ssa Anna Mariagrazia Crescenzi

Fax 06 84563316

2. Le comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso di raccomandata A/R, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo.



3. Il Concessionario deve comunicare al DDI ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Concessionario tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del Contratto.

Il Contratto si compone di 32 pagine e 31 articoli che, con la firma dello stesso, sono integralmente accettati e confermati.

Roma, lì

PER IL DDI

dr. Renzo Turatto



PER IL CONCESSIONARIO

ing. Dario Cassinelli



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, il Concessionario approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli:

3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 e 31

IL CONCESSIONARIO



Allegati

Allegato 1 – Capitolato

2 – Bando

3 – Disciplinare

4 – Offerta Tecnica

5 – Offerta Economica

6 – PEF